



dalla successiva sentenza n. 21679/2018 resa dalla Corte di Cassazione, V Sez. Pen. alla pubblica udienza del 23.2.2018, pubblicata in data 16.5.2018, per la pubblicazione delle frasi ingiuriose e diffamanti nei confronti di \_\_\_\_\_ pubblicate sulla pagina del profilo Facebook in data 1.8.2011 in

\_\_\_\_\_, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, DELLA SOMMA DI \_\_\_\_\_, O DI QUELLA SOMMA MAGGIORE O MINORE CHE LA CORTE RITERRÀ DI GIUSTIZIA, OLTRE ALLA REFUSIONE DELLA SOMMA DI € \_\_\_\_\_, OLTRE CAP ED IVA PER LE SPESE DI COSTITUZIONE CIVILE LIQUIDATE DAL GIUDICE PENALE DI PRIMO GRADO, SOMMA COMUNQUE ANTICIPATA E CORRISPOSTA DAL \_\_\_\_\_ AL PROPRIO DIFENSORE, OLTRE ALLE SPESE DI COSTITUZIONE CIVILE PER IL GIUDIZIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ED INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE, OLTRE INTERESSI DAL DÌ DELL'EVENTO, E RIVALUTAZIONE, SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO, il tutto in ogni caso ricompreso nella competenza del Giudice adito nella competenza per valore fino ad € \_\_\_\_\_

Con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze di giudizio, oltre iva e cpa nella misura di legge in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, con il riconoscimento della maggiorazione, nella misura riconosciuta dall'art. 4, c.1 *bis* d.m.55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 per aver predisposto lo scrivente procuratore il presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale dei documenti e riferimenti legislativi allegati.

Per il convenuto: si conclude per il rigetto della domanda ovvero per la declaratoria di inammissibilità della stessa ovvero ancora per la riduzione al minimo del preteso ristoro. Provvedendosi sulle spese come per legge.

## FATTO E DIRITTO

Il 01.08.2011, sulle pagine del social network Facebook del sig. \_\_\_\_\_, già candidato consigliere al \_\_\_\_\_, fu indetto un "concorso" con la pubblicazione delle seguenti frasi: "qualche intruso si sta avviando ad una brillante carriera artistica ahahah.... trova l'intruso, ricchi premi a chi indovina", accompagnate, da una foto ritraente tutti i candidati del Movimento Futura alle elezioni amministrative dell'anno 2001, nel periodo cui tra \_\_\_\_\_ e il suddetto \_\_\_\_\_ vi era comunanza di orientamenti politici.

Alla richiesta avanzata dal \_\_\_\_\_ rispondeva a mezzo web, sulla pagina Facebook: ".... è facile. L'uomo in carriera è l'agorafobico imbianchino".

Il \_\_\_\_\_ aggiungeva in seguito: "non basta devi cominciare a scarabocchiare .... l'ex incorruttibile rosso, apprendista \_\_\_\_\_, già pluridecorato ritrattista rionale, sale di grado: capo cerimoniere del new deal. Al suo fianco si fa larghe \_\_\_\_\_, al secolo \_\_\_\_\_, apprendista della qualunque. Lo spettacolo abbia inizio. A scanso di equivoci, assicuro le mie prestazioni professionali video fotografiche fino, al massimo, secondo antipasto, poi a ddò skoppa skopp. Se però vuoi la garanzia per un servizio con i fiocchi conosco un professionista che è un mago e all'occorrenza puoi farti pure una statua commemorativa. Cautelati però con ansiolitici e vasenecol quest'ultima per sentir l'addor de la vill".

Il \_\_\_\_\_, riconoscendosi nel personaggio indicato da tali espressioni, presentò denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano nei confronti dei pretesi autori della pubblicazione delle frasi sopra richiamate, ovvero \_\_\_\_\_, per poi costituirsi parte civile nel giudizio celebratosi contro costoro.



Con sentenza del 10.2.2013 Il tribunale penale ritenne che : “ ciò che integra gli estremi della diffamazione è l'espresso riferimento alla patologia del e che non è consentito il ricorso alla terminologia in quanto non giustificata da alcuna tematica di interesse pubblico e non ravvisabile alcun diritto alla divulgazione di tale notizia che costituisce un dettaglio assolutamente trascurabile e che si percepisce volto a sminuire la valenza della persona cui è riferito” .

Quindi, con sentenza n. 60/2013 così decise: “letti gli articoli 530 CPP assolve dal reato ascritto per non averlo commesso, visti gli articoli 533 e 535 cpp, dichiara colpevole del reato ascritto e lo condanna, concesse le attenuanti generiche alla pena di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, visti gli articoli 539 541 condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio che liquida in : oltre CPA ed IVA se dovuta”.

Avverso tale sentenza di condanna il presentò appello .

Questa Corte d'Appello con sentenza n. 85/2016 depositata il 09.02.2016 così decise: “visto l'articolo 605 c.p.p., in riforma della sentenza in data 10 maggio 2013 del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, appellata dall'imputato Falconio Emiliano, assolve il medesimo dal reato ascritto perché il fatto non sussiste”.

Il tutto rilevando come non vi fossero prove che il avesse diretto le sue frasi su Facebook al piuttosto che a tale , in qualità di parte civile, propose ricorso per cassazione avverso detta sentenza assolutoria.

La V Sez. Pen. della Suprema Corte con sentenza n. 21679/2018, depositata in cancelleria il 16.3.2018, ritenendo fondate le doglianze di parte ricorrente, accoglieva il ricorso, rinviando al giudice civile e reputando quanto segue.

“la sentenza di primo grado, dopo aver collocato la vicenda in un ambito di antagonismo politico, aveva dato atto dei molteplici riferimenti, contenuti nelle frasi incriminate, univocamente convergenti nella individuazione dei . anche grazie alla presenza di una foto che lo ritraeva, diffusa sul social network nel medesimo contesto. La motivazione del primo giudice, inoltre pur limitando la portata diffamatoria solo una delle frasi indicate nel capo di imputazione - ha espressamente indicato le ragioni per le quali dovesse escludersi la possibilità di individuare altro soggetto, ossia il , sottolineando la circostanza che solo il soffrisse di agorafobia, che la terminologia utilizzata (imbianchino, scarabocchiare, novello ) apparisse più coerente con riferimento alla persona offesa, considerata la sua dedizione alla pittura ed alla scultura. La motivazione della Corte territoriale non ha in alcun modo affrontato dette argomentazioni, per confutarle in maniera criticamente articolata e, come tale, appare indiscutibilmente carente e lacunosa. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello che, all'esito del giudizio, provvederà anche in merito alle spese di parte civile” .

Con tempestiva citazione il , già parte civile, ha riassunto la causa nei confronti di chiedendo il ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta .



Ha allegato che la sentenza di primo grado con la pronuncia della S.C. è passata in cosa giudicata e di conseguenza resta salvo, con il riconoscimento della colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_ il diritto al risarcimento, da parte del \_\_\_\_\_, a vedersi riconosciute le sue pretese risarcitorie.

Con la conseguenza per la quale questa Corte sarebbe chiamata non ad appurare l'an, perché oramai è acclarato che la responsabilità del fatto illecito è in capo al convenuto \_\_\_\_\_ quanto piuttosto a stabilire esclusivamente del quantum.

Ha asserito che il danno che ne deriva è quello da lesione della reputazione e che, in quanto relativo ai valori della persona, presenta natura non patrimoniale e la pronuncia che lo liquida deve ispirarsi ad equità.

A tal proposito ha richiamato le tabelle approntate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le tengono conto di alcuni elementi idonei alla quantificazione del danno: notorietà del diffamato e del diffamante; natura della condotta diffamatoria; collocazione dell'articolo e dei titoli e mezzo utilizzato per la diffamazione; risonanza mediatica della notizia; eventuale rettifica successiva.

Ha quindi concluso che, in ragione del fatto di specie, graduando l'intensità della diffamazione e attribuendo il giusto peso alla condotta lesiva, sarebbe equo determinare la liquidazione sulla base di un valore indicativo di \_\_\_\_\_ per ipotesi di diffamazione di media gravità, in considerazione dell'esistenza dei parametri di cui sopra, tra di loro concorrenti.

Il convenuto in riassunzione, costituitosi, resisteva alla pretesa nell'an e nel quantum.

Quindi, all'udienza del 26.6.2019, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; essa viene decisa all'odierna camera di consiglio.

La Corte premette che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore in riassunzione, nessun giudicato si è formato sulla colpevolezza del \_\_\_\_\_ in ordine al reato di diffamazione ai suoi danni.

E' vero il contrario, volta che la sentenza della Corte d'Appello che ebbe ad assolverlo con formula piena è stata cassata ai soli effetti civili, derivandone il suo passaggio in giudicato quanto agli effetti penali, che sono assolutori.

Ne deriva come questo Collegio non può certo limitarsi a stabilire il quantum della pretesa risarcitoria, ma deve previamente accertare se in concreto la condotta del \_\_\_\_\_ sia stata idonea a ledere l'onore e/o la reputazione del \_\_\_\_\_, soggetto sul quale incombe ancor oggi l'onere della prova in tal senso.

Tanto premesso, la Corte Suprema ebbe a cassare la pronuncia della Corte Distrettuale Penale reputando che questa ebbe erroneamente ad assolvere \_\_\_\_\_ sul non condivisibile rilievo per il quale nel dibattimento di primo grado non era emerso con certezza chi fosse l'effettivo destinatario delle frasi pubblicate su Facebook dall'imputato; in particolare perché tre testimoni ritennero che le frasi fossero indirizzate a tale \_\_\_\_\_, laddove il solo \_\_\_\_\_ si identificò come destinatario delle frasi incriminate.

La cassazione con rinvio, quindi, si è avuta perché le frasi sopra riportate non potevano che essere indirizzate ad un pittore, quale il \_\_\_\_\_



La Corte rileva che il \_\_\_\_\_ nel presente giudizio non ha contestato detto principio, ossia ha implicitamente riconosciuto di avere rivolto le frasi al \_\_\_\_\_ e si è difeso nel merito, sicchè non resta che passare al merito della vicenda.

In particolare, questa Corte deve dare congrua motivazione in ordine all' an del risarcimento, tenendo conto delle circostanze di fatto in detta prospettiva considerabili al fine di accertare se e quali fossero state le concrete conseguenze pregiudizievoli della pubblicazione delle frasi per l'odierno attore.

Ciò posto, questo Collegio reputa offensiva della reputazione e del decoro dell'attore (incontestatamente pittore ) le espressioni " agorafobico imbianchino, ex incorruttibile rosso, apprendista \_\_\_\_\_ già pluridecorato ritrattista rionale" usate dal \_\_\_\_\_ all'evidente scopo di denigrarne la figura sul piano professionale e anche personale, dati i riferimenti alla sua passata incorruttibilità, evidentemente messa in dubbio su Facebook subito dopo che il nuovo Sindaco del paese, tale \_\_\_\_\_ (avversario dei \_\_\_\_\_) con delibera del 10.6.2011 conferì al \_\_\_\_\_ la carica di consulente per la gestione degli apparati informatici comunali e per l'aspetto estetico da conferire all'arredo urbano del centro storico, con ampia facoltà di accesso agli apparati informatici ed alle strutture pubbliche del Comune.

Il tutto come allegato in citazione, senza smentite .

Quanto alla diffamazione della figura professionale non c'è dubbio sulla portata oggettivamente offensiva delle espressioni "imbianchino" e "ritrattista rionale", soprattutto la prima, ove riferite, come avvenuto, ad un pittore di professione .

L'espressione "agorafobico" è invece quella che meno offende la figura dell'attore , che non ha fatto mistero di soffrire di detta patologia.

Ciò posto, la domanda risarcitoria va accolta , dovendo questo Collegio occuparsi di ogni espressione usata , non solo della parola imbianchino, comunque essa sola di per sé lesiva e come tale produttiva di sofferenze morali al Carbonetta, ingiustamente e gratuitamente paragonato a chi usa la vernice per affrescare abitazioni .

L'attore ha, quindi, diritto al risarcimento del danno alla reputazione , di natura non patrimoniale e come tale richiesto, non essendo dubitabile la portata diffamatoria della pubblicazione sul social Facebook delle suddette espressioni lesive.

In tal senso la Corte reputa di fare governo di quanto contenuto nelle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, aggiornate al 2018, per la liquidazione di siffatta tipologia di danno ove la diffamazione sia avvenuta a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, tra questi ultimi figurando evidentemente il social Facebook .

Le suddette tabelle fanno riferimento a parametri determinati, che la Corte esamina partitamente.

Notorietà del diffamante : \_\_\_\_\_ è descritto come fratello dell'ex sindaco \_\_\_\_\_, quest'ultimo già legato al \_\_\_\_\_ salvo sopravvenuti dissapori . In assenza di altri dati, la notorietà è da ritenersi limitata al territorio comunale , quindi scarsa, dato che \_\_\_\_\_ ( dato Wikipedia) ha solo 1300 abitanti.

Carica pubblica, ruolo istituzionale o professionale del diffamato: l'attore ha incontestatamente allegato di essere pittore, scultore, fotografo, esperto e studioso di lotto (quest'ultimo, invero, appare pregio da cui prescindere); che la propria valenza artistica è riconosciuta a livello nazionale perchè le sue opere



pittoriche, scultoriche e fotografiche sono state premiate in moltissime occasioni , con il proprio nome inserito nel Dizionario Enciclopedico Internazionale d'Arte Contemporanea; che una sua opera, "Verso l'orizzonte" è stata raffigurata sulla copertina del Manuale di Sociologia " I Concetti fondamentali del sapere sociologico", a cura di ; che sue opere che sono state oggetto di critiche e recensioni da parte di numerosi critici d'arte ; che la sua terra è stata destinataria del dono, ad opera dell'Associazione Cuochi Valle del Sangro, di una delle sue maggiori opere scultoree, il Monumento al Cuoco .

Ha aggiunto di essere stato l'autore di opera di restauro di una pala d'altare della Chiesa di Madonna in Basilica e di avere donato al ben nove sue opere pittoriche; ha anche asserito che numerose sono anche le sue sculture e numerose le battaglie condotte in difesa del territorio e dell'ambiente della Valle di Sangro , oggetto di articoli giornalistici .

Tutte le asserzioni, non smentite da controparte, sono state comprovate da produzioni documentali.

Se ne ricava l'evidente notorietà del personaggio in ambito che trascende il territorio comunale.

Reiterazione delle condotte: inesistente.

Gravità dell'offesa nel contesto fattuale di riferimento: si può parlare di offesa non grave, bensì tenue , in quanto limitata a tre espressioni : imbianchino, ex incorruttibile e ritrattista rionale, sicché l'offesa è da considerarsi tenue nel limitato contesto di volta che , comunque, è presumibile che nella zona tutti conoscessero il e non tutti abbiano condiviso gli epiteti.

Diffusione del testo diffamatorio: deve reputarsi minima poiché non è dato sapere quanti abbiano condiviso il post , di certo non molti poiché è evidente che non tutti gli abitanti del paese in questione potessero essere su Facebook nel 2011.

Spazio delle frasi diffamatorie: limitatissimo.

Risonanza mediatica: assente siccome non dimostrata.

Intensità dell'elemento soggettivo: modesta, trattandosi di condotta dolosamente posta in essere solo allorché il divenne collaboratore del Sindaco eletto in contrapposizione al fratello del , ispirata, quindi, da contingenti ragioni di risentimento politico.

Alla luce di dette considerazioni la Corte reputa la diffamazione di tenue gravità e, tenuto conto di una liquidabilità del danno in misura oscillante tra mille e diecimila euro, reputa equo riconoscere all'attore la somma di , data più che altro la notorietà del diffamato, chè, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione per discostarsi dal minimo di cui alle suddette tabelle.

Ne deriva, alla luce del principio di diritto secondo cui «nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8807/2017), che nel caso esaminato sono state indicate sul piano presuntivo sofferenze risarcibili in misura decisamente inferiore a quella richiesta, per cui l'esito complessivo della vicenda e l'accoglimento in minima parte delle pretese risarcitorie del giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.



PQM

La Corte, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio da Cass. Pen. 21679/2018, condanna

\_\_\_\_\_ , al risarcimento del danno in favore di \_\_\_\_\_ , liquidandolo in \_\_\_\_\_ oltre interessi dal fatto al soddisfo.

Compensa interamente le spese di ogni grado di giudizio.

Così deciso a L'Aquila, in camera di consiglio, il 13.11.2019.

Il Consigliere rel.

Alberto Iachini Bellisarii

## Il Presidente

Elvira Buzzelli

